

VIA PEC

Spettabile

PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

U.O. "Gestione Valutazioni Ambientali"

ambiente@cert.provincia.le.it

e p.c. Spettabile

TOM ENERGY S.R.L.

tomenergysrl@pec.it

OGGETTO: CDS – Codice pratica Terna: 202404870

Comunicazione ai sensi dell'art. 27-bis, co. 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. D.Lgs. n. 152/2006, L.R. n. 26/2022. Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi dell'art. 27-bis, inerente al "Progetto integrato di recupero ambientale, messa in sicurezza e riqualificazione funzionale di un'area di cava parzialmente dismessa e non più suscettibile di ulteriore sfruttamento estrattivo, mediante rinaturalizzazione con specie arboree autoctone e realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Gallipoli 01", di potenza nominale pari a 20 MWp, integrato con sistema di accumulo da 120 MWh, con relative opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Gallipoli".

Proponente: TOM ENERGY S.r.l.

Ci riferiamo alla Vs. comunicazione prot.n. 0039705 del 22.07.2026 di pari oggetto della presente (ns. prot. TERNA/A20260102855 del 22.07.2026), per rappresentarVi quanto di seguito indicato.

Premesso che:

- in data 14.10.2024 la Società TOM ENERGY S.r.l. ha richiesto a Terna la connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per un impianto di produzione energia elettrica da fonte rinnovabile (fotovoltaico) da 20 MW

integrato da un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da 20 MW, per una potenza totale in immissione pari a 20 MW, nel Comune di Gallipoli (LE).

- in data 28.10.2024 con lettera prot. TERNA/P20240118023 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale che prevede il collegamento dell'impianto in antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 kV da inserire in entra-esce alla linea RTN a 150 kV "Casarano – Galatina", previo potenziamento/rifacimento della direttrice RTN a 150 kV "Gallipoli – Galatone – Galatina".

Ai sensi dell'art. 21 dell'allegato A alla deliberazione Arg/elt/99/08 e s.m.i. dell'ARERA, si specifica che il nuovo elettrodotto a 36 kV per il collegamento dell'impianto in antenna sulla Stazione Elettrica della RTN costituisce impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo arrivo produttore a 36 kV nella suddetta stazione costituisce impianto di rete per la connessione.

- in data 26.11.2024 la Società TOM ENERGY S.r.l. ha accettato la STMG suddetta.

Vi ricordiamo che la STMG contiene unicamente lo schema generale di connessione alla RTN, nonché i tempi ed i costi medi standard di realizzazione degli impianti RTN.

Nei casi in cui vi sia una pluralità di soluzioni che interessano il medesimo impianto di rete per la connessione, il progetto di tale impianto è definito in stretto coordinamento con il Gestore, in appositi tavoli tecnici, nell'ambito dei quali il Gestore si adopera per raggiungere, ove possibile, un comune accordo tra i soggetti interessati, al fine della definizione di un unico progetto da presentare alle Amministrazioni competenti.

In seguito alla predisposizione della documentazione di progetto e prima dell'approvazione della stessa da parte del Gestore, il soggetto richiedente che abbia elaborato il progetto (Capofila), di comune accordo con i partecipanti al tavolo tecnico, rende disponibile al Gestore il progetto medesimo, autorizzandolo altresì alla divulgazione dello stesso ad altri soggetti richiedenti la connessione interessati ad utilizzarlo.

Pertanto, Vi informiamo che è attualmente in corso la definizione di un unico progetto da presentare alle Amministrazioni competenti, a cura di una società Terza (Capofila), nell'ambito di un tavolo tecnico.

Per quanto sopra, restiamo in attesa di ricevere il progetto completo delle opere RTN, per l'elaborazione del parere di competenza. Solo a valle dei passaggi sopracitati, Terna potrà emettere il parere di rispondenza del progetto delle opere RTN ai requisiti di cui al Codice di Rete

(cd. Benestare), documento ufficiale che dovrà essere acquisito ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione.

Si evidenzia infatti che nell'ambito del procedimento unico autorizzativo e/o ambientale è indispensabile che il proponente presenti alle Amministrazioni competenti la documentazione progettuale benestariata da Terna, completa delle opere di utenza e delle opere di rete, così come identificate nella Soluzione Tecnica Minima Generale.

Si coglie l'occasione per precisare che il riscontro fornito con la presente comunicazione, non esonera il richiedente dal rispetto degli obblighi assunti con la richiesta di connessione alla RTN ed inerenti agli adempimenti previsti dal TICA e dal Codice di Rete.

A tal proposito il coinvolgimento del Gestore nel procedimento autorizzativo de quo non vale come evento sostitutivo della Comunicazione di avvio procedimento ex art. 21 TICA e dei successivi adempimenti previsti dalla regolazione vigente.

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Mauro Caprabianca

All.c.s.